

LA DIREZIONE GENERALE DI POLIZIA

(23 ottobre 1816 - 20 settembre 1870)

5.1 *L'editto istitutivo del 23 ottobre 1816*

La Direzione generale di polizia fu istituita con la notificazione della Segreteria di Stato sulla "Organizzazione della Polizia" il 23 ottobre 1816, in attuazione delle disposizioni contenute nel *motu proprio* del 6 luglio di quello stesso anno¹:

ERCOLE di S. Agata alla Suburra Diacono CARDINAL CONSALVI
della Santità di Nostro Signore PAPA PIO VII Segretario di Stato

Ogni colta nazione riconosce i regolamenti di polizia come basi primordiali dell'ordine pubblico. Eran essi in vigore in Roma fin dai tempi più remoti e con energico zelo ne facevano rispettare le sanzioni i più distinti magistrati. I vantaggi che la società ne risentiva animarono quindi i sommi pontefici, fra i quali più distintamente Paolo II, Sisto IV, Innocenzo VIII e Sisto V, a dare i più sensati e providi regolamenti, affinché questa specie di polizia avesse più facili mezzi di esecuzione. Negli statuti di Roma riformati ed illustrati dalla sacra memoria di Gregorio XIII, mentre si suddivise la vastità dell'abitato in altrettanti Rioni, se ne scelsero i capi ed a questi fu attribuita l'autorità d'invigilare sopra i costumi dei cittadini, di resistere alle violenze, comporre le dissenzioni e richiamare ad una utile industria la perniciosa classe degli oziosi.

(...) intesa mai sempre la SANTITÀ DI NOSTRO Signore a migliorare in ogni rapporto la condizione dei suoi amatissimi sudditi, aveva già esternato nella sua costituzione – *Post diuturnas tit. de aliis Institut. Num. V.* – il desiderio di richiamare in osservanza le antiche istituzioni e costumanze, collo stabilire le Presidenze regionarie che sorvegliassero su gli oggetti indicati. (...) In oggi pertanto che, aumentata la forza militare e fattone un corpo più scelto ed il più distinto nella milizia, si è venuto a stabilire una forza pubblica la quale per la sua qualità ispiri fiducia, rispetto ed

¹ Collezione di pubbliche disposizioni emanate in seguito al *motu proprio* di N. S. Papa Pio Settimo in data 6 luglio 1816 sull'organizzazione dell'amministrazione pubblica, Roma, Stamperia della R.C.A., 1816, vol. I, pp. 104-107; ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, SCUOLA DI ARCHIVISTICA, PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA, *La Direzione Generale di Polizia, Protocollo ordinario (1816-1870), I. Inventario dei registri*, a cura di M. CALZOLARI ed E. GRANTALIANO, Roma, Archivio di Stato di Roma, 1997, pp. 121-124.

obbedienza²; in oggi che si è predisposto ciò, che doveva precedere ad una regolare e stabile organizzazione della Polizia, la SANTITÀ DI NOSTRO SIGNORE coll'oracolo della sua viva voce ci ha comandato di pubblicare e prescrivere per modo di legge quanto siegue.

I. In ogni Rione di Roma sarà nominato un presidente che dovrà in esso avere la sua fissa dimora. Sarà scelto fra la classe dei nobili e dei più colti, probi ed onesti cittadini. La nomina sarà del sovrano (...)

II. Avrà in aiuto un vice-presidente che avrà il grado di capitano ed un segretario (...) Avrà ancora un portiere ed una forza armata almeno di otto carabinieri, oltre un ispettore che sorveglierà alla cognizione de' delitti. Tutto questo ministero, che dovrà dipendere in ogni sua operazione dal governatore di Roma *pro-tempore* ed esser direttamente a lui soggetto, sarà riunito presso l'abitazione del presidente e si renderà noto al pubblico, mediante l'iscrizione sulla porta - *Presidente del Rione* -. Le sue attribuzioni saranno le seguenti.

III. Dovrà formare la descrizione del numero delli abitanti nel suo Rione. Denoterà in essa nome e cognome, patria, età, condizione, modo di sussistenza, numero dei figli, età, applicazione o abbandono all'ozio, e le qualità di tutta la famiglia (...)

IV. Dovrà presentare alla Polizia generale copia dell'anzidetta descrizione colla enumerazione delle case ed in ogni mese vi noterà le variazioni che possono accadere di aumento o diminuzione dei cittadini, sia per causa di morte o di nascita, sia per discesso dallo Stato o dall'abitazione. Intanto la Polizia generale premetterà la notificazione che chiunque vorrà passare da un domicilio all'altro fuori del proprio Rione, dovrà renderne inteso il presidente di quel Rione da cui parte e quello del Rione in cui va a stabilirsi.

V. Trasmetterà giornalmente alla Polizia generale i rapporti di tutto ciò che di delittuoso accade nel suo Rione colle sue annotazioni di sospetto o di scoperta dei delinquenti e tutt'altro di rimarchevole.

VI. Dovrà invigilare sul buon costume e manterrà in ogni rapporto il buon ordine e la tranquillità del Rione su di che sarà munito delle opportune istruzioni.

VII. Sarà sua cura che la forza che gli vien data, oltre quella maggiore che è autorizzato a prendere nelle caserme secondo il bisogno, debba rondare nel corso della notte per la polizia del rione. Mediante gli ulteriori mezzi corrispondenti che gli saranno dati per la scoperta dei delitti, dovrà dar conto alla Polizia generale del risultato giornaliero delle sue indagini.

VIII. Tutti gli albergatori e locandieri e chiunque altro darà comodo di dormire nella propria casa, anche gratuitamente, dovranno farne rapporto

² *Bullarii...* cit., vol. XIV, pp. 47-145: *motu proprio* 6 luglio 1816, in particolare artt. 242-243; *Collezione di pubbliche disposizioni...* cit., vol. I, pp. 3-4, 49-103: notificazione 31 luglio 1816 e regolamento 22 ottobre 1816 per l'istituzione del Corpo dei carabinieri.

giornaliero al presidente regionario e questo alla Polizia generale, secondo il regolamento e sotto le pene già espresse nei bandi e leggi in vari tempi emanate.

IX. Non sarà rilasciato alcun passaporto senza il visto del presidente regionario.

X. Il governatore di Roma *pro-tempore* sarà sempre il capo della Polizia e come tale avrà tutte le altre attribuzioni che di presente conserva. Sarà sua cura di organizzare in Roma un ufficio di Polizia con un numero corrispondente di ufficiali e con quell'ordine e sistemazioni che esso stimerà necessarie ed opportune, anche per le corrispondenze esterne, da approvarsi dalla Segreteria di Stato. Non dovrà egli attendere alcuna inibizione giudiziaria nelle procedure di polizia, per le quali si avrà ricorso alla Segreteria di Stato.

XI. La Polizia delle Provincie sarà in relazione con la Polizia generale di Roma che ne informerà il centro.

XII. I legati e i delegati di tutto lo Stato saranno i capi di polizia nelle loro Provincie. Gli ufficiali de' Carabinieri corrisponderanno coi medesimi. I legati e delegati dovranno organizzarla secondo le istruzioni che riceveranno dalla Segreteria di Stato (...)

XIII. A tutti i tribunali ordinari sarà data una forza corrispondente in luogo de' birri ed un ispettore di polizia (...)

XIV. Esigendo il sistema di ogni ben regolata polizia, cui incombe la responsabilità della quiete pubblica e privata, di conoscere la qualità e il numero delle persone nelle mani delle quali sono le armi, apparterrà esclusivamente alla Polizia generale di Roma e alle dipendenti Polizie dello Stato l'accordare la licenza degli archibugi da caccia a qualunque persona comprensivamente agli ecclesiastici, incassandone l'introito a favore dell'erario pubblico il quale è caricato della spesa della Polizia (...)

XV. Esige finalmente il buon ordine e l'esatta esecuzione dei sistemi di polizia che i qui sotto notati³, ancorché fossero muniti di patente o licenza che li abilitasse all'esercizio delle loro professioni, debbano avere dai rispettivi presidenti anche la patente di polizia, da valere, per un anno, pagando nel termine di giorni quindici sotto pena di mano regia e d'inabilitazione all'esercizio delle loro professioni (...)

Data dalla Segreteria di Stato li 23 ottobre 1816

E. Card. Consalvi.

Il preambolo chiarisce immediatamente che, con la creazione di una polizia uniformemente distribuita e organizzata su tutto il territorio dello Stato e coordinata da un ufficio centrale, si intendeva rispondere a una

³ All'editto fa seguito l'elenco delle «persone, e oggetti» per i quali occorre la licenza di polizia, qui omissis.

delle principali emergenze che minacciavano la sopravvivenza dello Stato ecclesiastico stesso: lo sviluppo della criminalità e dell'opposizione politica.

Nel sistema ideato dal segretario di Stato e dai suoi collaboratori, la funzione di raccordo tra gli uffici periferici di polizia situati nella capitale e nelle province sarebbe stata svolta dalla Direzione generale di polizia a capo della quale era posto il governatore di Roma, che rivestiva anche la carica di vice-camerlengo⁴.

Le competenze attribuite alla nuova istituzione erano assai vaste e diversificate e riguardavano quasi tutti gli aspetti della vita sociale della capitale e soprattutto quelli inerenti al mantenimento dell'ordine e alla prevenzione e repressione dei delitti in tutto lo Stato. Aspetti centrali nell'attività della nuova polizia erano soprattutto: il controllo della circolazione delle persone nel territorio pontificio, la sorveglianza sulla detenzione e sull'uso delle armi, la repressione del vagabondaggio e dell'accattonaggio.

Inoltre, il nuovo ruolo di raccordo tra le varie autorità giudiziarie operanti nello Stato era espletato mediante precisi interventi in tutte le fasi che, a partire dalla denuncia di un reato, portavano all'arresto del reo (diramazione degli ordini d'arresto), alla sua condanna e all'esecuzione della sentenza (traduzione dei condannati dalle Carceri nuove di Roma, ai rispettivi luoghi di pena) e infine alla sua liberazione al termine della pena (comunicazione dei precetti previsti per legge, sorveglianza dei precettati).

⁴ N. DEL RE, *Monsignor governatore di Roma*, Roma, Istituto di Studi Romani, 1972; ID., *Tiberio Pacca, cardinale mancato*, Roma, Palombi, 1984.